

Legge regionale 15 febbraio 1999 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 14

(Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere, nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro.

(1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, L. R. 1/2005